

Regolamento del Garante per la Tutela dei Diritti degli Animali

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

REGOLAMENTO DEL GARANTE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Indice generale

Art. 1 - Principi.....	3
Art. 2 - Istituzione.....	3
Art. 3 - Figura.....	3
Art. 4 – Incompatibilità.....	3
Art. 5 - Autonomia.....	4
Art. 6 – Sede di lavoro.....	4
Art. 7 – Competenze e Funzioni.....	4
Art. 8 - Esecutività.....	5

Art. 1 - Principi

Il Comune di Trezzano sul Naviglio richiamandosi alla normativa comunitaria, alle Convenzioni internazionali e ai valori che ne discendono, promuove, favorisce e tutela, nei limiti delle competenze comunali, la presenza nel proprio ambito territoriale, degli animali domestici e della fauna selvatica stanziale e migratoria.

In applicazione dei principi di tolleranza e rispetto per tutti gli esseri viventi, riconosce ad essi il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche.

Art. 2 - Istituzione

In applicazione dei principi di cui sopra è istituita la figura del Garante per la tutela dei diritti degli animali per il comune di Trezzano sul Naviglio.

Art. 3 - Figura

Il Garante per la tutela dei diritti degli animali è un organo unipersonale eletto dalla Giunta Comunale ed è scelto tra coloro che siano esperti di indiscussa integrità e moralità, di riconosciuta e comprovata esperienza, competenza e professionalità nella materia della tutela e dei diritti degli animali, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico da affiggere all'albo pretorio comunale per almeno 15 giorni e previa presentazione di curriculum.

Il Garante per la tutela degli animali non percepisce alcuna indennità o compenso, svolgendo la sua attività con mezzi propri a titolo completamente gratuito, salvo rimborsi per le spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento della propria attività, soggetti ad autorizzazione preventiva dell'ente.

La figura resta in carica per l'intera durata della Giunta Comunale che lo ha eletto, non è possibile essere nominati per più di due mandati consecutivi.

L'incarico può essere revocato da parte della stessa Giunta Comunale sulla base di apposito atto motivato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, gravi inosservanze dei doveri discendenti dal proprio ufficio o per gravi o ripetute violazioni di legge.

Il Garante ha facoltà di rinunciare al proprio incarico in qualunque momento dandone comunicazione scritta alla Giunta Comunale.

Art. 4 – Incompatibilità

Sono cause di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità:

- essere membri del Parlamento, del Consiglio Regionale, Provinciale, del Consiglio Comunale;
- essere dipendente del Comune, dell'ATS territorialmente competente, o di istituzioni, consorzi o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o l'esserlo stato nei due anni precedenti la pubblicazione dell'Avviso pubblico di candidatura;
- essere amministratore di Enti, società e imprese a partecipazione pubblica, nonché titolare, amministratore e dirigente di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune;
- esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, di rappresentanza anche a titolo gratuito in attività di utilizzazione di animali a fini di lucro o che

comunque implichino o sostengano la sofferenza di animali, che determinino conflitti di interessi con la funzione;

- aver riportato condanne, anche non definitive, o applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459 del Codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies, 727 del Codice Penale e per quelli previsti dall'articolo 2 della Legge 20 luglio 2004, n. 189, dagli articoli 4 e 5 della Legge 4 novembre 2010, n. 201 o della Legge 7 febbraio 1992, n. 150;
- aver riportato condanne penali ostative all'ammissione ai pubblici uffici.

Si applicano, altresì al Garante, le cause di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità previste per la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale e/o altri incarichi di cui agli articoli 61 e 63 del D. Lgs 267/2000.

Art. 5 - Autonomia

Il Garante opera in piena autonomia sui problemi legati al mondo degli animali con indipendenza di giudizio, facendo riferimento al Regolamento comunale vigente per la Tutela degli Animali.

Il Garante può:

- richiedere, per iscritto, notizie sullo stato dei procedimenti che presentano diretta connessione con il suo incarico;
- consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento, fatto salvo il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 6 – Sede di lavoro

Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, al Garante potrà essere assegnato l'utilizzo di un'apposita stanza presso una delle sedi istituzionali del Comune in cui avrà la possibilità di ricevere e valutare le istanze che provengono dalla cittadinanza o istruire le istanze inviate per e-mail ad apposito indirizzo.

Potrà altresì avvalersi della competenza e del supporto degli uffici comunali nonché di collaboratori o consulenti a titolo gratuito, anche tramite associazioni di volontariato. L'eventuale collaborazione avrà carattere solo consultivo e non graverà mai economicamente sul bilancio comunale..

Art. 7 – Competenze e Funzioni

Il Garante per la tutela dei diritti degli animali:

- si rapporta direttamente all'Assessore titolare della relativa delega, se presente, o all'Assessore all'Ambiente ed Ecologia;
- riceve segnalazioni e reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, nonché delle Associazioni, Enti e istituzioni che operano nel campo della tutela dei diritti degli animali, vigilando sulla corretta applicazione delle normative legislative e regolamentari in materia di diritti degli animali e richiedendo a tal fine la collaborazione delle forze dell'ordine, Guardie Ecologiche Volontarie e/o del servizio veterinario territorialmente competente;
- diffonde strumenti di conoscenza relativi alle problematiche che scaturiscono dalla presenza animale nel contesto urbano, in modo da prevenire l'insorgere di conflittualità;

- promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione alle scuole di ogni ordine e grado, in materia di tutela dei diritti degli animali, curando la conoscenza delle norme dell'Unione Europea ed internazionali, delle leggi statali e regionali, nonché delle disposizioni regolamentari comunali che disciplinano la fattispecie e le relative finalità;
- promuove l'educazione dei cittadini a un corretto rapporto tra l'uomo e gli animali, al precipuo scopo di prevenire l'abbandono degli animali domestici e incentivarne le adozioni;
- segnala all'Amministrazione l'opportunità di adottare provvedimenti richiesti dall'osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche finalizzati all'adeguamento alle direttive dell'Unione Europea e alle norme statali e regionali;
- supporta l'attuazione di linee guida per lo sviluppo di politiche ed azioni finalizzate alla tutela degli animali;
- collabora con i servizi veterinari della competente ATS e le associazioni del territorio, regionali e nazionali, al fine di promuovere azioni finalizzate al contrasto dei maltrattamenti nei confronti degli animali;
- predispone una relazione annuale sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali nel Comune, nonché sull'attuazione dei relativi diritti, da presentare al Consiglio Comunale entro il mese di marzo dell'anno seguente. Tale relazione sarà pubblicata sul sito del Comune.

Art. 8 - Esecutività

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del medesimo.